



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)
2011/0273 (COD)**

**8207/12
ADD 3 REV 2**

FSTR	26
FC	17
REGIO	39
SOC	240
AGRISTR	40
PECHE	103
CADREFIN	165
CODEC	831

ADDENDUM 3 ALLA NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 15243/2/11 REV 2, 15253/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 611 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- **Compromesso della presidenza sulla gestione e il controllo**

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative alla gestione e al controllo della proposta di regolamento recante disposizioni comuni e della proposta di regolamento CTE.

Le parti in grassetto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 62

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

- a) la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la rendicontazione;
- e) sistemi di rendicontazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi **di mora**.

Articolo 62 bis

Responsabilità nell'ambito della gestione concorrente

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e le norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 63

Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. [...]
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun Fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri **stabiliscono disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i Fondi del QSC. Dell'istituzione del sistema, compresi l'ambito di applicazione e le modalità decisionali disciplinate dalle disposizioni, sono responsabili gli Stati membri conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali applicabili.** [...] Su richiesta, gli Stati membri **informano la Commissione dei** risultati del suddetto esame.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO III

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 65

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi [la procedura di accreditamento], **la dichiarazione sulle competenze gestionali [...]**, i rapporti [annuali] di controllo, il parere di audit [annuale]¹, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. [...] I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone un preavviso **di almeno quindici giorni lavorativi alla competente autorità nazionale, fatti salvi controlli di audit o verifiche in loco in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni dei controlli di audit o delle verifiche svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.** L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e

¹ Le parentesi quadre e le modifiche inserite corrispondono al mandato convenuto in sede di COMBUD il 12 dicembre 2011 riguardo all'articolo 56 della proposta di regolamento finanziario riveduto ogni tre anni (cfr., in particolare, articolo 56, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a)). Tutte le parentesi quadre del presente documento indicano che il contenuto dipende dall'esito dei negoziati sulla suddetta proposta di regolamento e non può essere negoziato nella fase attuale.

controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit **o verifiche** possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli di audit **o verifiche** in loco, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati **necessari**, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, **fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.**

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.
4. [...].

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 112

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.
2. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi [...] danno notifica alla Commissione **delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo del Fondo** e la informano **dell'esito** dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non notificano le irregolarità alla Commissione nei seguenti casi:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un intervento rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;**
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;**
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.**

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.¹

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea. **Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del Fondo.**

La Commissione adotta [...] atti **di esecuzione** conformemente alla **procedura d'esame di cui** all'articolo **143, paragrafo 3, che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità e le formalità di rendicontazione delle irregolarità di cui al presente paragrafo.**

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre **2016** tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e **un'**autorità di gestione, **un'**autorità di certificazione, **un'**autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati [...] mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

¹ Cfr. regolamento n. 1828/2006 della Commissione, articolo 28, paragrafo 2.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 113

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale **o un organismo privato** quale autorità di gestione. La stessa autorità [...] **di gestione può** essere designata [...] per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione, che è **un'autorità pubblica o un organismo pubblico, incaricata di svolgere** anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. [...] Per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit [...] può appartenere

alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione **se, in forza delle disposizioni applicabili per il periodo di programmazione precedente¹, la Commissione non ha informato lo Stato membro di aver concluso che può affidarsi principalmente al suo parere di audit o se la Commissione è certa, sulla base dell'esperienza del periodo di programmazione precedente, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono garanzie adeguate della sua indipendenza funzionale e della sua affidabilità.**

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.
8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 114

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

¹ Di conseguenza, occorre aggiungere un nuovo terzo paragrafo all'articolo 145, così formulato: "*Nell'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 5, la valutazione e la conclusione della Commissione conformemente all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio possono essere effettuate fino alla data di approvazione del primo programma operativo dello Stato membro interessato ai sensi del presente regolamento.*"

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) assiste il comitato di sorveglianza **di cui all'articolo 41** nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
 - b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione **di cui all'articolo 44**;
 - c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;
 - d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;
 - e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.
3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:
- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) garantiscano il contributo degli interventi alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari;**
 - ii)** siano non discriminatori e trasparenti;
 - iii)** tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;
 - b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e **possa essere attribuito a** una categoria di intervento individuata nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo;

- c) **garantisce che** il beneficiario **disponga di** un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;
- e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento;
- f) garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;
- g) stabilisce **la categoria** di intervento cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che **le spese dichiarate dai** beneficiari **siano state sostenute [...]** e siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);
- e) [prepara la dichiarazione **sulle competenze gestionali [...]** **concernente il** funzionamento del sistema di gestione e controllo, la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate].

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e **al** livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. La Commissione adotta atti **di esecuzione**, in conformità della **procedura d'esame di cui** all'articolo **143, paragrafo 3**, che stabiliscono le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d).
9. La Commissione adotta atti **di esecuzione**, in conformità della **procedura d'esame di cui** all'articolo **143, paragrafo 3**, che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d) **del presente articolo**.
10. [La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per la **dichiarazione sulle competenze gestionali** di cui al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2].

Articolo 115

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci [annuali];
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci [annuali] e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;

- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci [annuali], ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 116

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit **sul corretto funzionamento del sistema** di gestione e controllo **del programma operativo. Essa garantisce che siano svolti audit su un adeguato campione di interventi in base alle spese dichiarate. A tal fine sono idonei tutti i metodi statistici o non statistici che comprendano un campione rappresentativo delle spese dichiarate.** Nel caso di campionamenti non statistici occorre garantire che sia sottoposto ad audit almeno il 5% delle spese dichiarate.

La Commissione adotta atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, che stabiliscono modalità appropriate per i metodi di campionamento statistico o non statistico.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
4. Entro **otto** mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
5. L'autorità di audit prepara:
 - i) un parere di audit **sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa del [...] periodo contabile precedente, la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti nonché il corretto [...] funzionamento del sistema di gestione e controllo [...]**;
 - ii) un rapporto [...] di controllo che evidenzi le **principali** risultanze delle attività di audit **svolte ai sensi del paragrafo 1 e le misure correttive suggerite e adottate [...]**.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia [...] **le** carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo [...] **e le** misure correttive adottate o proposte.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto [annuale] di controllo [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
7. **La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione**, norme [...] relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione. **Detti atti di esecuzione sono adottati** [...] conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 118

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente **con tali autorità** i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
2. Al fine di facilitare tale cooperazione, lo Stato membro laddove designi varie autorità di audit, può designare un organismo di coordinamento.
3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, **di norma**, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo [annuale], il parere **di audit** e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

REGOLAMENTO CTE

CAPITOLO VII

GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

Articolo 20

Designazione delle autorità

1. **Ai fini** dell'articolo 113, paragrafo 1 [...] del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica [...], **ai fini dell'articolo 113, paragrafo 2 di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e**, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. **L'autorità di gestione e l'autorità di audit** hanno sede nello stesso Stato membro. **Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono designare l'autorità di gestione unica affinché svolga le funzioni di autorità di certificazione. Le nomine non pregiudicano la ripartizione delle responsabilità in relazione all'applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.**
2. L'autorità di **certificazione** riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, **di norma**, trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...]/2012 [RDC].

Articolo 21

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT affidandogli la responsabilità della gestione del programma di cooperazione o di parte di esso, in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni [...] di cui all'articolo 114 [...] del regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC] **fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.**
2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.
4. Qualora l'autorità di gestione non **conduca** le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o, **una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, il** paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i"). **In tale contesto, l'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un intervento siano state verificate da un controllore designato. Ciascuno Stato membro assicura che le spese possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte dei beneficiari.**

Tali controllori **possono essere** [...] gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o, **una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, il** paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

5. Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 22 bis

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 115 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 23

Funzioni dell'autorità di audit

1. Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione possono determinare se autorizzare l'autorità di audit ad esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quando l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. **Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.**

Ciascun rappresentante è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit per condurre la propria valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3. I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22.